



GUN 06/2023

F.I.Bi.S.

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Premesso che:

- con delibera del Consiglio Federale n. 12 del 12.04.2019 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Nazionale;
- in data 14.03.2023 perveniva, referto relativo alla gara denominata "Nord Est a Copple Mix – Coppia - Bocchette" svolta dal 11.03.2023 al 12.03.2023, in cui venivano denunciati fatti avvenuti alla predetta manifestazione sportiva e degni di segnalazione a questo Organo di Giustizia;
- nello specifico nel referto di gara si riportava che: "*[omissis] il giocatore Lenzi Ivano [omissis] apostrofava in maniera offensiva i Giocatori Vanin Massimo e Pagnin Daniele [omissis];*
- e poi ancora "*[omissis] Pagnin Daniele reagiva in maniera scomposta, trattenuto dal direttore di gara ed altri presenti nella sala, malgrado ciò riusciva a dare uno schiaffo alla nuca del Lenzi [omissis];*

Considerato che:

- l'art. 88, nuovo Regolamento di Giustizia Fibis prevede che "*Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d'ufficio, a seguito di acquisizioni*





dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale“;

- l'art. 56 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, “[omissis] della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico”;
- gli atteggiamenti dei due atleti denunciati nel referto sono di per sé gravemente violativi del principio generale sancito dall'art. 1, Il comma, del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., sono, altresì, disciplinati dall'art. 34 del vigente Regolamento di Giustizia e risultano ancor più deplorabili in considerazione del tempo e del luogo dell'azione, essendo il fatto verificatosi nel corso della gara anche nei confronti degli arbitri;
- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

*

Le risultanze documentali relative alla gara denominata “Nord Est a Copple Mix – Coppia - Boccette” svolta dal 11.03.2023 al 12.03.2023, denunciano un comportamento sanzionabile nei confronti sia del tesserato LENZI Ivano che del tesserato PAGNIN Daniele.



Questo denota poca professionalità e sportività da parte dell'atleta nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della F.I.Bi.S.

Gli atteggiamenti posti in essere dai succitati tesserati, sono sintomatici di un totale disprezzo del regolamento e dei soggetti preposti al giusto funzionamento di una competizione sportiva.

I fatti contestati sono gravissimi e sono da rimproverare e punire i comportamenti tenuti dagli atleti, durante la competizione sportiva nei confronti di un altro giocatore.

Non è pensabile che un giocatore aggredisca fisicamente i suoi avversari sportivi, gli arbitri ed il direttore di gara e che debbano intervenire terze persone per sedare il tesserato compeltamente fuori controllo; tali atti devono restare fuori dalle sale biliardo e non devono succedere soprattutto quando si è in rappresentanza di una federazione sportiva.

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, i suddetti tesserati, che non ha minimamente dato segno di resipiscenza, ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *"Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]"*.

Il predetto Regolamento prevede e punisce gravemente i comportamenti tenuti dai giocatori di cui in epigrafe.

P.Q.M.

Visto il Nuovo Regolamento di Giustizia Federale;



Visto il combinato disposto degli artt. 1 - 34 - 42 - 44 - 45 - 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- condanna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 44 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., i giocatori LENZI Ivano e PAGNIN Daniele, ognuno, al pagamento dell'ammenda di € 300,00 da versare nelle casse della F.I.Bi.S.

- sospende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 46 Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., per un periodo di mesi tre i giocatori LENZI Ivano e PAGNIN Daniele a svolgere qualsiasi attività federale, in primo luogo l'attività agonistica anche in ambito internazionale;

Comunica ai sensi dell'art. 44.5.6.7 Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta per i tesserati LENZI Ivano e PAGNIN Daniele la sospensione per giorni 60 (sessanta) della validità della tessera, con conseguenza impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;

Ai sensi dell'art. 44.8 del Nuovo Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.

- confisca, ai sensi dell'art. 45 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., i premi in natura od in denaro da assegnare o revoca i premi già assegnati agli atleti LENZI Ivano e PAGNIN Daniele nella competizione in cui si sono verificati i fatti denunciati.





- ordina, ai sensi dell'art. 45.3 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., qualora i premi fossero già stati corrisposti agli atleti LENZI Ivano e PAGNIN Daniele di restituire i premi ricevuti entro 30 giorni presso gli uffici della FIBiS.

Comunica ex art. 14 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S che in caso di inottemperanza alla restituzione dei premi sarà comminata la sanzione pecuniaria dell'ammenda pari ad € 400,00 ed alla sospensione a svolgere qualsiasi manifestazione federale, in primo luogo l'attività agonistica, anche in ambito internazionale, per mesi 6 (sei).

Autorizza ex art. 45.3 la FIBiS al recupero coattivo dei premi consegnati, anche avvalendosi dell'istituto della compensazione, con eventuali premi e/o comunque somme di danaro di cui fosse debitrice.

Comunica che le summenzionate sanzioni disciplinari ex art. 112 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale sono immediatamente esecutive dopo la pubblicazione sul sito federale, o, in mancanza, dalla notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 ss del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza dei tesserati LENZI



Ivano e PAGNIN Daniele ed alle loro squadre di appartenenza.

Così deciso in Alba il 5 aprile 2023

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

